

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
LIVELLI IX - I**

**MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA  
15.02.2005 RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA  
GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE  
DELL'ENTE.**

Con nota dd. 21.09.2007, prot. n. 4744/2007, il Presidente dell'OGS ha trasmesso alle OO.SS. di seguito precisate:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA UR
- USI RDB-RICERCA
- ANPRI (ex UNIRI)

la bozza di modifica al contratto collettivo integrativo stipulato in data 15.02.2005 riguardante la definizione dei criteri generali per la gestione delle attività socio assistenziali per il personale dell'ente.

\*\*\*

A conclusione della trattativa sindacale

tra

L'Amministrazione l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica Prof. Iginio Marson e dal Direttore Generale Dott. Tiziana Maier

e


i Rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA UR

e

- USI RDB-RICERCA

si è proceduto alla sottoscrizione del presente contratto collettivo integrativo.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Livelli IX – I

**MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA  
15.02.2005 RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA  
GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE  
DELL'ENTE.**

Premesso

- che la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Pubblici di Ricerca, quale confermata dagli accordi succedutisi nel tempo, caratterizza l'erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale come attività svolte nell'ambito istituzione dell'Ente e quindi, dovuta;
- che ferma restando tale caratterizzazione,, l'attività medesima deve necessariamente svolgersi all'interno del quadro normativo specifico che da una parte è fissato dal CCNL e dall'altra, in particolare per le attività ricreative, dall'art. 9 della legge 24.12.1993 n. 537;
- che tale norma non consente di erogare finanziamenti o contributi alle associazioni di dipendenti pubblici come più volte confermato dalla stessa Corte dei Conti;
- che pertanto, al fine di consentire lo svolgimento di attività culturali ricreative e con finalità sociale può essere utilizzato esclusivamente l'istituto del rimborso delle spese effettivamente sostenute per tali motivazioni, non potendosi pertanto ammettere contribuzioni non soggette a verifica di utilizzo;

rilevato altresì

- che il primo comma - lettera c- dell'articolo 1 della legge 28.12.2001 n. 448 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23.12.2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi svolti in precedenza;
- che l'art. 12, dell'accordo reso esecutivo con il DPR 171/91, in particolare ai commi 1, 2 e 3, prevede espressamente quanto segue:
  - "1. *Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le istituzioni e enti possono istituire, al loro interno, servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.*
  - 2. *La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da*

*rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.*

3. *Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni".*

- che dalla disposizione di cui al numero 2 della norma riportata al punto precedente risulta, per lo specifico servizio da esternalizzare, la possibilità dell'affidamento del medesimo senza procedimento di gara pubblica;
- che l'OGS, rilevata la necessità della utilizzazione del proprio personale nelle attività specifiche della missione istituzionale dell'Ente, ritiene che l'esternalizzazione dei servizi ricreativi, culturali e sportivi destinati ai propri dipendenti attualmente svolti all'interno dell'Ente assicuri la prestazione dei servizi stessi con maggiore economicità ed efficacia;
- che che i dipendenti dell'OGS si sono associati in un organismo con finalità sociali, ricreative, culturali, sportive denominato CRAL-OGS mediante atto pubblico;
- che l'Ente ritiene opportuno esternalizzare al CRAL-OGS, sulla base di una specifica convenzione, la gestione di tali servizi affidandola al CRAL – OGS;

tutto ciò premesso

al fine di consentire all'interno dell'OGS lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e con finalità sociale, secondo il dettato normativo attualmente vigente

tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali

si concorda di modificare il contratto collettivo integrativo stipulato il 14.02.2005 come di seguito precisato:

#### Art. 1


L'art. 2 del contratto collettivo dd. 14.02.2005 è così modificato:

#### **Art. 2: Ripartizione del fondo tra benefici assistenziali ed interventi sociali, ricreativi e culturali**

Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui sopra sono specificatamente individuate le risorse economiche destinate, da una parte ai benefici assistenziali e, dall'altra, agli interventi sociali ricreativi e culturali.

*La quota percentuale da riservarsi agli interventi sociali, ricreativi e culturali è determinata nella misura massima del 35% dello stanziamento complessivo annuale di competenza del Fondo Assistenza.*

*Tale percentuale potrà essere modificata soltanto in sede di contrattazione collettiva decentrata.*



La quota parte del finanziamento complessivo destinata ai benefici assistenziali è ripartita tra le sottovoci elencate al successivo art. 6. Tale ripartizione è oggetto di specifico accordo sindacale.

All'organo di gestione del Fondo Assistenza dell'OGS è riservato il compito di definire in sede applicativa le modalità di erogazione dei benefici assistenziali sulla base dei criteri stabiliti nel presente accordo.

### Art. 2

L'art. 9 del contratto collettivo dd. 14.02.2005 è modificato con la completa eliminazione della lettera a) dello stesso:

### Art. 9: Contributi

Il Comitato di gestione del Fondo Assistenza potrà quindi erogare contributi individuali a dipendenti esclusivamente nei casi e per le motivazioni di seguito precisate:

1. per ciascun corso di formazione culturale, volto all'arricchimento professionale, culturale e intellettuale del dipendente, purché non rientrante nel piano di formazione del personale predisposto dall'Ente stesso. Tale contributo è subordinato al fatto che detti corsi siano organizzati da strutture diverse dall'OGS, che la frequenza avvenga al di fuori dell'orario di lavoro ed alla presentazione del certificato attestante la frequenza. In tale ipotesi il contributo potrà essere erogato nel limite massimo del 50% della spesa sostenuta.
2. per l'abbattimento nella misura dell'interesse legale e/o del TUR vigente degli interessi pagati dal dipendente per mutui edilizi *per la prima casa*;
3. per la partecipazione dei figli, frequentanti la scuola materna e/o elementare, a centri estivi organizzati da strutture pubbliche e/o private legalmente riconosciute.
4. per la partecipazione dei figli, frequentanti le scuole media inferiore e/o superiore, di soggiorni studio all'estero per l'approfondimento di una lingua straniera.
5. frequenza di asili nido


L'erogazione di tali contributi dovrà avvenire nell'ambito dello specifico stanziamento previsto a tale scopo e previa formazione di una graduatoria comune sulla base del reddito di riferimento del dipendente e del numero dei contributi richiesti. Ai fini della redazione della graduatoria, per il solo personale assunto nel corso dell'anno di competenza del fondo, il parametro di riferimento sarà RD (v. Art. 7). Il Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza potrà indicare il valore massimo erogabile per ogni tipologia finanziabile.

### Art. 3

L'art. 11 del contratto collettivo dd. 14.02.2005 viene così modificato:

### Art. 11: Gestione delle risorse economiche destinate ad attività culturali e ricreative e partecipazioni alle stesse.

*Le risorse economiche destinate, nell'ambito del finanziamento complessivo del Fondo Assistenza alle attività ricreative e culturali, definite ai sensi del precedente art. 2, sono utilizzate attraverso la convenzione con il CRAL- OGS di cui alle premesse che costituisce parte integrante del presente accordo*



Il personale dell'OGS diverso da quello dipendente, che presta la propria attività presso l'Ente può partecipare alle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive, nonché fruire dei servizi vari purché ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

----- \*\*\* -----

**Per le OO.SS.:**

FLC CGIL

FIR CISL

UIL PA UR

Sgonico, 16 ottobre 2007

USI RDB-RICERCA

Sgonico,     ottobre 2007

**Per l'Amministrazione:**

Il Presidente  
Prof. Iginio Marson

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Tiziana Maier